

Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

Assistenza in caso di emergenza in seguito a malattia e infortunio LCA

Osservazione:

- Per rendere il documento più scorrevole si rinuncia a usare la forma femminile accanto a quella maschile. In caso di difficoltà di interpretazione fa fede il testo in lingua tedesca.

I Contratto

1. Scopo e prestazioni

1. In caso di situazioni di emergenza in seguito a infortunio o malattia, assumiamo i costi per le prestazioni di assistenza specificate nelle Condizioni complementari (CC) per le persone indicate nella polizza.

2. Concetti generali

1. Per i concetti di malattia, infortunio, maternità, inabilità lavorativa e invalidità valgono le definizioni della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, artt. 3 – 8), mentre per le lesioni corporali parificabili a infortunio e gli atti temerari le definizioni della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, artt. 6 e 39).
2. Non è possibile sospendere l'assistenza in caso di emergenza.

3. Fornitori di prestazioni

A meno che le Condizioni complementari non prevedano diversamente (CC), valgono come fornitori di prestazioni le imprese accreditate da Visana. Visana è autorizzata ad aggiornare in qualsiasi momento la lista delle imprese accreditate.

4. Eventi e costi non assicurati

Non eroghiamo prestazioni in caso di:

- disordini, atti ed eventi bellici; servizio militare all'estero; atti terroristici; terremoto o caduta di meteoriti; dirottamento aereo; influsso di radiazioni ionizzanti e danni provocati da energia nucleare;
- crimini e delitti intenzionalmente commessi dalla persona assicurata, in particolare in caso di guida in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 della Legge sulla circolazione stradale (RS 741.01) in considerazione dei vigenti valori limite di alcolemia nella circolazione stradale (Ordinanza RS 741.13);
- partecipazione a risse o zuffe, a meno che la persona assicurata non dimostri di essere rimasta ferita dai protagonisti pur senza partecipare alla rissa o alla zuffa o mentre prestava aiuto a una persona indifesa;
- atti temerari;
- partecipazione a gare e prove con veicoli a motore di qualsiasi tipologia;
- provocazione intenzionale dell'evento assicurato da parte della persona assicurata o di un altro avente diritto;
- dipendenza da alcol, medicinali e droghe;
- autolesione o tentato suicidio.

2. Sono altresì escluse:

- spese di assistenza in seguito a postumi di malattia e infortunio già esistenti al momento della conclusione del contratto o per i quali sussisteva una riserva;
- spese di assistenza in seguito a trattamenti e interventi di chirurgia estetica e alle loro conseguenze;
- spese di assistenza in seguito ad autolesione o tentato suicidio; spese di assistenza causate da forme terapeutiche sperimentali e preparati lifestyle.

5. Sussidiarietà e regresso

1. Le prestazioni da noi erogate succedono le prestazioni delle assicurazioni sociali. Le prestazioni erogate dalla presente assicurazione sono anteposte all'aiuto domestico da altre assicurazioni complementari stipulate presso Visana Assicurazioni SA. L'obbligo di prestazione delle altre assicurazioni complementari decorre dal momento in cui si estingue l'obbligo di prestazione dell'assistenza in caso di emergenza. Le prestazioni dell'assistenza in caso di emergenza non vengono conteggiate con le prestazioni delle altre assicurazioni complementari.
2. Se anche altre assicurazioni o terzi risultano obbligati a erogare prestazioni per un caso assicurativo, occorrerà notificarlo a Visana Assicurazioni SA.
3. Il caso in cui un assicuratore sociale sia soggetto a obbligo di prestazione e noi avessimo già corrisposto prestazioni anticipate ingenera il diritto alla retrocessione del corrispettivo nei Suoi confronti o nei confronti dell'assicuratore sociale. Lei si impegna a dare il Suo consenso affinché le prestazioni siano conteggiate direttamente con quelle dell'assicuratore sociale.
4. Le pretese nei confronti di terzi responsabili devono essere cedute a noi.
5. Se Lei rinuncia alle prestazioni dovute da terzi, anche il nostro obbligo di prestazione decade nella misura corrispondente.

6. Inizio e fine

1. La copertura derivante dal contratto d'assicurazione inizia una volta che è stato concluso l'esame del rischio, a partire dalla data che Le comunicheremo con la conferma della copertura assicurativa.
2. Il contratto è in essere fintantoché la persona assicurata avrà il proprio domicilio in Svizzera.
3. L'assicurazione termina con il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS. L'assicurazione può essere proseguita al massimo fino al 70° anno d'età. La prova corrispondente dell'attività lavorativa deve essere fornita annualmente, altrimenti l'assicurazione verrà annullata.
4. Con la cessazione del contratto d'assicurazione si estinguono tutte le pretese di prestazioni assicurative.
5. L'assicurazione si estingue in caso di decesso della persona assicurata o di risoluzione del contratto.

7. Disdetta e rinuncia alla disdetta

1. Può disdire il contratto per la fine di un anno civile, dopo un periodo ininterrotto di assicurazione di un anno, rispettando un preavviso di tre mesi. La disdetta avviene entro i termini se perviene a Visana Assicurazioni SA tramite lettera raccomandata al più tardi l'ultimo giorno lavorativo prima dell'inizio del periodo di preavviso di tre mesi.
2. Se Lei non esercita il Suo diritto di disdetta, il contratto si rinnova per un anno. Visana Assicurazioni SA si impegna a continuare il contratto anche dopo che è spirato il periodo menzionato nella polizza.
3. L'obbligo di continuare il contratto decade in caso di convocazione intenzionale di un evento assicurato oppure se la persona assicurata si è resa colpevole di frode assicurativa tentata o compiuta.
4. Visana Assicurazioni SA comunica la rinuncia alla proroga del contratto entro sei mesi da quando è venuta a conoscenza dell'evento in questione. Il contratto viene annullato alla scadenza contrattuale successiva alla comunicazione.
5. Può disdire la presente assicurazione dopo ogni caso di malattia o evento infortunistico per il quale Visana Assicurazioni SA corrisponde una prestazione, al più tardi comunque 14 giorni dopo aver ricevuto la prestazione. La responsabilità di Visana Assicurazioni SA si estingue 14 giorni dopo che le è stata comunicata la disdetta.
6. Rinunciamo al nostro diritto per legge di disdire il contratto al suo scadere o in caso di sinistro.
7. In caso di modifiche del rapporto contrattuale (cfr. cifra 11 delle presenti CGA), Lei ha il diritto di disdire il contratto per la fine del semestre civile in corso (sono escluse le modifiche alle liste proprie di Visana). Per essere valida, la disdetta deve pervenire a Visana Assicurazioni SA al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del semestre civile. La mancata disdetta in tal senso equivale a una conferma d'accettazione della modifica.

II Premi

8. Modalità e termini di pagamento

1. I premi vengono calcolati in base all'età effettiva per il gruppo d'età dai 19 fino ai 25 anni e in base all'età d'entrata per il gruppo d'età a partire dai 26 anni.
2. Può consultare la scadenza dei premi e i termini di pagamento sulla polizza. Può saldare i premi dovuti con pagamenti mensili, bimestrali, trimestrali, semestrali o annuali. Visana Assicurazioni SA concede sconti per i pagamenti semestrali o annuali.

9. Rimborso di premi già pagati

1. Se il premio è stato pagato anticipatamente per un determinato periodo d'assicurazione e il contratto viene disdetto per un motivo legale o contrattuale prima della scadenza di tale periodo, Visana Assicurazioni SA Le rimborsa i premi pagati per i mesi successivi al verificarsi del motivo di rescissione.
2. Questa regolamentazione non vale se in quel momento il contratto era in vigore da meno di un anno e se il suo annullamento ha luogo su Sua richiesta in seguito a sinistro, secondo la cifra 7.5.

10. Pagamento tardivo

1. Se il premio non perviene entro il termine di pagamento a Visana Assicurazioni SA, essa La invita mediante sollecito scritto a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'inizio del sollecito stesso. Se il sollecito rimane senza effetto,

l'obbligo di prestazione resta sospeso dal momento in cui spira il termine di sollecito.

2. Le assicurazioni sospese possono essere rimesse in vigore con la medesima copertura entro due mesi dalla sospensione dell'obbligo di prestazione, su richiesta e contro pagamento dei premi arretrati e delle spese (interessi di mora, costi di sollecito, spese d'esecuzione), indipendentemente dallo stato di salute della persona assicurata. Provando che lo stato di salute di detta persona è soddisfacente, il contratto può essere rimesso in vigore anche se il termine indicato è già spirato. La copertura è riattivata dal momento del pagamento. In nessun caso è però possibile la riattivazione retroattiva della copertura.
3. Se l'assicurazione è rimasta sospesa per almeno due mesi in seguito a mancato pagamento del premio, Visana Assicurazioni SA ha il diritto di rescindere il contratto. Visana Assicurazioni SA ha il diritto di chiedere il rimborso, rispettivamente di compensare con le prestazioni dovute, tutte le spese causate dalla mora, come i costi di sollecito, esecuzioni, interessi di mora ecc.

11. Modifiche

1. Visana Assicurazioni SA ha il diritto di aumentare o ridurre i premi a seconda dell'evoluzione dei costi.
2. Visana Assicurazioni SA comunica le nuove condizioni di assicurazione entro e non oltre 30 giorni prima della loro entrata in vigore. A seguito della modifica, Lei ha il diritto di disdire il contratto per la fine del semestre civile in corso. Per essere valida, la disdetta deve pervenire a Visana Assicurazioni SA al più tardi l'ultimo giorno lavorativo del semestre civile. La mancata disdetta in tal senso equivale a una conferma d'accettazione della modifica.
3. Per quanto concerne le prestazioni, Visana Assicurazioni SA ha inoltre il diritto di adeguare le condizioni complementari allo scopo del coordinamento con le assicurazioni sociali.
4. Visana Assicurazioni SA adegua di continuo la lista dei fornitori di prestazioni accreditati. In caso di adeguamento non sussiste alcun diritto di disdetta straordinario.

12. Compensazione

Visana Assicurazioni SA può compensare le sue prestazioni con premi arretrati e con le partecipazioni ai costi. Può chiedere il rimborso di prestazioni pagate erroneamente. Anche in questo caso le spetta un diritto di compensazione. Lei, per contro, non ha il diritto di compensare pretese né con premi né con partecipazioni ai costi.

III Disposizioni finali

13. Luogo d'adempimento

1. Visana Assicurazioni SA ha il diritto di esigere giustificativi e informazioni, in particolare certificati medici. Lei concede a Visana Assicurazioni SA il diritto di richiedere direttamente tali documenti e informazioni, come pure di ordinare una visita medica da parte di un medico indicato da Visana Assicurazioni SA al fine di determinare il diritto alle prestazioni.
2. Lei si impegna a sciogliere dal vincolo del segreto professionale nei confronti di Visana Assicurazioni SA i medici, gli uffici della pubblica amministrazione e gli assicuratori, nonché di fornire, da parte Sua, informazioni veritiere su tutto

ciò che si riferisce al caso in questione e a malattie e infortuni precedenti.

IV Luogo d'adempimento

14. Luogo d'adempimento

Il luogo d'adempimento è il Suo domicilio svizzero o un indirizzo in Svizzera da Lei designato.

15. Foro competente

In caso di controversie, la persona avente diritto può rivolgersi sia al foro della sede di Visana Assicurazioni SA a Berna, sia a quello del proprio domicilio. Se l'avente diritto risiede all'estero, il foro competente esclusivo è quello di Berna.

16. Disposizioni applicabili

- Vale la Legge sul contratto d'assicurazione (LCA).
- Il soggetto giuridico è Visana Assicurazioni SA con sede a Berna, rappresentata da Visana Services SA.

17. Centrale di notifica

Le comunicazioni possono essere trasmesse all'agenzia indicata sulla polizza.